

ATTO DD 275/A11000/2021**DEL 07/05/2021****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

OGGETTO: Servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte (CIG 3060701A5B - CUP J19I11000050002). Approvazione spesa incarico professionale per prolungamento durata contrattuale ed attività conseguenti per revisioni del PSC per perizie di variante. Impegno di spesa di € 2.758.524,26 o.p.f.c. sul Cap. 203973 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 (annualità 2021).

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 577 del 25.7.2011 del Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, avente ad oggetto l'indizione di procedura di gara ad evidenza pubblica, per l'affidamento del servizio (CIG 3060701A5B - CUP J19I11000050002) di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed ulteriori prestazioni inerenti, nonché attività di assistenza specialistica alla Direzione Lavori per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, veniva disposto che all'affidamento del servizio si procedesse mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54, 55, 91 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., del D.P.R. n. 207/2010, art. 28 DIR. 2004/18/CE secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83 D.lgs 163/2006 e 53, comma 1, lett. a) DIR 2004/18/CE secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara;

- con la medesima Determinazione n. 577 del 25.7.2011 del suddetto Settore veniva disposto di approvare gli atti di gara, costituiti dal Bando integrale di gara, dall'estratto, dal documento complementare "disciplinare di gara", alla scheda B "prestazioni minime", dalla scheda B1 "composizione organico", dalla scheda B2 "incremento prestazioni minime", e dallo schema di contratto, disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell'affidatario del servizio, fissando l'importo presunto a base d'asta in € 4.437.459,74, esclusi oneri previdenziali e fiscali, di cui € 911.275,0 per costo del personale non soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 81, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. introdotto dalla L. n. 106/2011, così suddiviso:

1) prestazione principale per coordinamento in materia di sicurezza in fase di esecuzione a base gara: importo presunto del corrispettivo € 3.477.459,74 o.p.f.e.;

2) prestazione secondaria per assistenza specialistica alla Direzione Lavori a base gara per un importo complessivo di € 480.000,00 o.p.f.e. così composto:

2.1 assistenza specialistica in ingegneria strutturale per opere in c.a. acciaio e leghe: importo

presunto del corrispettivo € 200.000,00;

2.2 assistenza specialistica in impianti meccanici (idricosanitari, antincendio, termotecnici ed affini): importo presunto del corrispettivo € 100.000,00;

2.3 assistenza specialistica in impianti elettrici (correnti deboli, speciali ed affini): importo presunto del corrispettivo € 130.000,00;

2.4 assistenza specialistica in geotecnica e in meccanica delle terre per l'applicazione alle opere di ingegneria, importo presunto del corrispettivo € 50.000,00;

3) servizi analoghi a quelli di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 da eventualmente affidarsi ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), del D.lgs 163/2006 s.m.i.: importo presunto € 480.000,00 o.p.f.e.

Come precisato nel disciplinare di gara approvato dal suddetto Settore l'ammontare a base gara di cui sopra veniva quantificato, ai sensi dell'art. 262 del D.P.R. 207/2020, della legge 2.3.1940 n. 143, del D.M 4.4.2001 e dell'art. 2 del D.L. 4.7.2006 n. 223 convertito con legge 4.8.2006 n. 248. L'ammontare includeva pertanto il "rimborso delle spese e dei compensi accessori forfettizzati" come previsto all'art. 3 del citato D.M. 4.4.2001;

- con bando trasmesso in data 26.7.2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 20111/S 143-237690 il suddetto Settore regionale dava pertanto corso a gara per l'affidamento dell'attività di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed ulteriori prestazioni inerenti (prestazione principale), nonché l'attività di assistenza Specialistica alla Direzione Lavori in ingegneria strutturale, in ingegneria ambientale, in impianti elettrici e tecnologici (prestazione secondaria) per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte da realizzarsi in Torino nell'ambito della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 AVIO-OVAL" (tra le vie Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime ferroviario e il complesso Lingotto Fiere), secondo quanto definito nel progetto esecutivo posto a base di gara;

- con determinazione n. 977 del 23.11.2011 della Struttura XST02 venivano impegnate e prenotate sul bilancio finanziario di previsione 2011 – 2013 le somme necessarie a dare copertura finanziaria al quadro economico per la realizzazione dell'intervento del Palazzo Unico della Regione Piemonte in argomento fra cui risultavano altresì stanziati somme per Spese professionali di Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione;

- con Determinazione Dirigenziale n. 175 dell'8.3.2012, a cura del Settore regionale Attività Negoziale e Contrattuale, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, veniva disposto di procedere all'aggiudicazione definitiva ed al conseguente affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed ulteriori prestazioni inerenti, nonché attività di assistenza specialistica alla direzione lavori, al raggruppamento temporaneo Ing. Giuseppe G. AMARO (capogruppo mandatario), HILSON MORAN S.p.A. e ARUP ITALIA s.r.l. (mandanti), corrente in Torino, C.so Marconi n. 20 (part. IVA *omissis* - ATI PALAZZO-ATI SICUREZZA PALAZZO), per l'importo complessivo, al netto del ribasso del 20%, di € 3.348.222,80, di cui € 2.964.222,80 per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ed € 384.000,00 per prestazioni di assistenza specialistica alla D.L., oltre IVA (21%) per € 703.126,79 e così per complessivi € 4.051.349,59 (CIG: 3060701A5B – CUP J19111000050002);

- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 895 del 31.10.2012, del Settore regionale Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri, Usi Civici DB0710, veniva disposto di prendere atto dell'avvenuta variazione della denominazione sociale di una delle società mandanti e precisamente Hilson Moran S.p.A. in DEERNS ITALIA S.p.A., procedendo nel contempo ad approvare lo schema dell'atto contrattuale;

- con successivo contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012 - registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 il 23.11.2012 al n. 15830 serie 3 - stipulato con l'A.T.I. Ing. Giuseppe G. AMARO (Capogruppo Mandatario), DEERNS Italia S.p.A. e ARUP Italia s.r.l. (mandanti), veniva formalizzato il conferimento dei servizi di cui sopra per un importo, al netto del ribasso d'asta, di € 2.964.222,80, oneri fiscali e previdenziali esclusi, quale compenso relativo alle prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte (prestazione principale) e di € 384.000,00 o.f.p.e. per le prestazioni relative all'assistenza alla

direzione lavori (prestazione secondaria) e così per un importo complessivo di € 3.348.222,80 o.f.p.e., fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere all'affidamento di servizi analoghi per prestazioni "secondarie", in virtù di quanto previsto nel bando di gara mediante procedura aperta e come precisato altresì all'art. 5.11 del suddetto contratto, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 s.m.i., servizi analoghi successivamente affidati con Determinazione Dirigenziale n. 283 del 03.11.2015 della Struttura XST002 Palazzo Uffici della Regione Piemonte, in allora incardinata nella Direzione del Gabinetto della Giunta Regionale, per un importo presunto massimo di € 384.000,00 o.p.f.e..

Atteso che con la citata Determinazione n. 175 dell'8.3.2012, a cura del Settore regionale Attività Negoziabile e Contrattuale DB0710, di aggiudicazione del contratto principale per prestazioni di CSE e connesse e di assistenza alla D.L. (CIG: 3060701A5B – CUP J19I11000050002) veniva, fra le diverse cose, dato atto che alla relativa spesa € 4.051.349,59 o.f.c. (corrispettivo +IVA) si sarebbe fatto fronte per € 3.061.389,91 con la prenotazione n. 13/2012 da ripartire sul Bilancio pluriennale sugli esercizi 2012-2014 e successivi - subimpegno 1 iniziale 3468/1_2105 in seguito 2308/2016, 1856/2017, 5181/2019, n. 6946/2020, ora impegno reimputato n. 7510/2021 ammontante, al netto dei pagamenti effettuati in corso del servizio per complessivi € 2.842.537,63, ad € 295.017,65 (cfr. D.G.R. n. 30-1465 del 30.5.2020 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.lgs. n. 118/2011") - e per restanti € 989.959,68 mediante apposito Impegno (assegnazione n. 100091/2012) L. n. 279/2012 interamente liquidato;

atteso che con la richiamata successiva determinazione n. 895 del 31.10.2012, a cura del Settore regionale Attività Negoziabile e Contrattuale DB0710, di presa d'atto di variazione di Società Mandante del Raggruppamento, veniva, tra l'altro, dato atto della necessità di computare gli oneri previdenziali sulle prestazioni del Mandatario dell'A.T.I. e così per un importo di € 62.946,59 oltre IVA 21% di € 13.218,78, per complessivi € 76.165,37 o.f.c., da impegnarsi sui competenti capitoli di bilancio delle uscite del bilancio per l'esercizio 2013 e seguenti;

dato atto che le somme prenotate ed impegnate per la spesa dell'incarico professionale relativo al contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012, di cui alle sopra menzionate determinazioni n. 977 del 23.11.2011, n. 175 dell'8.03.2012 e n. 895 del 31.10.2012, ammontano a complessivi € 4.127.514,96 (Imp. n. 279/2012 per € 989.959,68 interamente liquidato e Imp. n. 13/1_2012 per € 3.137.555,28 (subimpegno 1 iniziale 3468/1_2105 in seguito 2308/2016, 1856/2017, 5181/2019, 6946/2020) liquidato per complessivi € 2.842.537,63 ed ora Impegno reimputato n. 7510/2021 ammontante a € 295.017,65 (cfr. D.G.R. n. 30-3111 del 16.04.2021 "riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 ai sensi dell'art.3 comma 4, del D.lgs 23/06/2011 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni");

considerato tuttavia che a seguito di verifiche effettuate in ordine agli oneri previdenziali (Inarcassa 4%) di cui al suddetto contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012 gli stessi debbono essere computati, ai sensi dell'art. 90, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., sulle prestazioni di tutti i componenti il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti e che conseguentemente la spesa del contratto principale per CSE, come determinata in sede di aggiudicazione con la richiamata determinazione n. 175 del 08.03.2012 (importo corrispettivo +IVA 21%), deve essere integrata sulla base del ricomputo della somma destinata agli oneri previdenziali su tutti i componenti l'A.T.I., dell'applicazione agli stessi dell'IVA e della variazione, a decorrere dal 1.10.2013, dell'aliquota percentuale I.V.A. dal 21 al 22% ai sensi dell'articolo 40, comma 1-ter, del decreto legge 6.7.2011, n. 98, convertito nella L. 15.7. 2011, n. 111 (come modificato dalla L. 9.08.2013, n. 99, di conversione del D.L. 28.06.2013, n. 76);

dato atto che:

- . in relazione al corrispettivo contrattuale per la prestazione di CSE, ammontante a complessivi € 2.964.222,80 o.f.p.e., sono state liquidate somme per complessivi € 2.667.306,78 o.p.f.e. ;
- . in relazione alle prestazioni di assistenza alla D.L., ammontanti ad € 384.000,00 o.p.f.e., sono state liquidate somme per complessivi € 365.300,00 o.p.f.e.;

e così per totali € 3.032.606,78 o.f.p.e.;

dato che conseguentemente restano a valere sul contratto somme per complessivi € 315.616,02 o.p.f.e. pari a

totali € 400.453,61 o.p.f.c. di cui € 12.624,64 per CNPAIA 4%, € 72.212,95 per IVA 22%;

considerato che il citato impegno reimputato n. 6946/2020 ora I. n. 7510/2021 afferente l'incarico professionale di cui al citato contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012 (CIG 3060701A5B - CUP J19I11000050002) con l'A.T.I. Ing. Giuseppe AMARO (Mandatario) – DEERNS ITALIA s.p.a. (Mandante) – ARUP ITALIA s.r.l. (Mandante), ammonta a € 295.017,65, e che occorre pertanto impegnare sul Cap. 203973/2021 **del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 approvato con L.R. 15.4.2021, n. 8**, per il servizio di cui trattasi in favore del Raggruppamento medesimo (part. IVA *omissis* – ATI PALAZZO-ATI SICUREZZA PALAZZO) l'ulteriore somma di € 105.435,96 dovuta al ricomputo dei contributi previdenziali sulle prestazioni di CSE di tutti i componenti il R.T.P. e all'integrazione dell'aliquota IVA (dal 21% al 22% ai sensi dell'articolo 40, comma 1-ter, del decreto legge 6.7.2011, n. 98, convertito nella L. 15.7. 2011, n. 111 (come modificato dalla L. 9.08.2013, n. 99, di conversione del D.L. 28.06.2013, n. 76).

Dato atto che:

- l'art. 4, comma 1, del citato contratto rep. n. 17016 del 5.11.2012, stipulato fra la Regione Piemonte e il suddetto Raggruppamento professionale, stabilisce che la durata dell'incarico professionale di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova sede unica della Regione Piemonte decorre dalla stipulazione del contratto ovvero dalla consegna in via di urgenza ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 163/2006 e termina con l'emissione del certificato di collaudo dei lavori. Detta disposizione contrattuale stabilisce inoltre che: *"... omissis ... la durata dell'Incarico è così presuntivamente stimata in 1062 giorni ed in ogni caso sino all'ultimazione dei lavori e ulteriori, massimi, 365 giorni ed in ogni caso sino all'emissione del Certificato di collaudo"*.

- l'incarico professionale di CSE veniva avviato in via di urgenza in data 1.3.2012;

- nel corso dei lavori la scadenza prevista per la conclusione dell'opera regionale veniva differita in virtù dei termini suppletivi concessi per effetto di proroghe, varianti in corso d'opera (varianti nn. 1, 2, 3, 4) e sospensioni, anche parziali, dei lavori, come da ultimo Verbale, antecedente la messa in L.C.A. della Soc. Coopsette, di sospensione parziale lavori del 26.6.2015 il quale dava atto che in occasione del Verbale di ripresa dei lavori sarebbe stato indicato il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori;

- con provvedimento 541 del 30.10.2015 del Ministero dello Sviluppo Economico veniva disposta la liquidazione coatta amministrativa della Società e Mandataria dell'A.T.I. di Imprese Costruttrici aggiudicataria dell'appalto di lavori oggetto dell'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui al contratto rep. n. 17016 del 5.11.2012;

- stante il disposto della Legge fallimentare, la procedura concorsuale di messa in Liquidazione Coatta Amministrativa decretata nei confronti dell'Impresa Coopsette soc. coop. Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dell'appalto di cui trattasi determinava lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell'A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica regionale. A ciò cui faceva seguito, una situazione di fatto di cosiddetto fermo cantiere;

- come risulta dal Giornale dei lavori dopo la L.C.A. della Società Coopsette, avvenuta in data 30.10.2015, le attività di cantiere proseguivano in modalità ridotta, per lo più finalizzate ad attività di preservazione degli impianti, di pulizia e messa in sicurezza, sino al mese di dicembre 2015 mentre successivamente il Direttore dei Lavori registrava lo stallo delle lavorazioni di cantiere, svolgendosi di fatto un'attività di sorveglianza da parte del CSE;

- con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.05.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017 veniva disposto, tra le diverse cose, di prendere atto dei contenuti del nuovo Atto Costitutivo di A.T.I. del 10.04.2017 e contestualmente veniva approvato lo schema di addendum contrattuale con la neo ricostituita A.T.I. di Imprese Costruttrici CMB Soc. Coop (Mandataria) – IDROTERMICA Soc. Coop. (Mandante) –

Società già facenti parte dell'originaria A.T.I. aggiudicataria con Capogruppo la Società. COOPSETTE, ai fini della prosecuzione, ex art. 37, comma 18 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dell'appalto per il completamento dei lavori. L'atto aggiuntivo al contratto dei lavori del 30.5.2011 veniva stipulato l'8.6.2017;

- in data 22.06.2017 veniva redatto dalla nuova Direzione Lavori il verbale di ripresa delle attività.

Dato atto che:

- i termini suppletivi per l'esecuzione dei lavori del nuovo Palazzo Regionale concessi per effetto di proroghe, varianti in corso d'opera ex art. 132 D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., di sospensione lavori (in ultimo altresì sospensione totale lavori per causa di forza maggiore per emergenza epidemiologica da COVID 19), unitamente alle vicende delle Imprese Costruttrici facenti parte dell'originaria A.T.I. Appaltatrice, eventi imprevedibili all'atto della stipulazione del contratto d'appalto dei lavori in argomento cosiccome all'atto della formalizzazione del contratto del relativo CSE, non imputabili alla Stazione Appaltante né al Raggruppamento di Professionisti incaricato del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, hanno determinato il prolungamento della durata dei lavori inizialmente prevista per l'opera regionale, con conseguenti ripercussioni sulle tempistiche originariamente previste per il suddetto incarico professionale;

considerato che in merito alle modalità di determinazione degli oneri aggiuntivi in relazione al prolungamento dell'incarico professionale di CSE per effetto dell'andamento dei lavori, l'art. 5.5 del contratto prevede che il compenso relativo allo svolgimento delle prestazioni di CSE potrà essere oggetto di variazione nel caso in cui i lavori dovessero prolungarsi, per cause non imputabili all'Appaltatore, oltre i 1062 giorni presuntivamente stimati di durata dell'incarico e che, per ogni mese di maggior durata, il Committente riconoscerà unicamente i costi effettivamente sostenuti nel periodo eccedente i 1062 giorni, che non potranno in ogni caso superare l'importo mensile medio dei costi delle precedenti fasi. Inoltre, secondo quanto altresì stabilito dalla succitata disposizione contrattuale, nel computo del maggior tempo trascorso, rispetto ai 1062 giorni previsti, non devono essere tenuti in conto i termini suppletivi concessi in occasione delle varianti ed i giorni di chiusura cantiere per ferie;

dato altresì atto che all'art. 5.6 del contratto medesimo è previsto che il corrispettivo per le attività di CSE possa essere oggetto di variazioni nel caso di adozione di varianti in corso d'opera che determinino una variazione anche degli oneri della sicurezza;

considerato inoltre che l'art. 3, comma 3 del contratto prevede che *“in caso di varianti in corso d'opera l'Appaltatore sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al Piano di Sicurezza ed al Fascicolo di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. Tali modifiche non sono ricomprese nel compenso di cui al punto 5.1 e saranno retribuite secondo quanto indicato al punto 5.6 del presente contratto”*.

Atteso che in ordine all'interpretazione della suddetta disciplina contrattuale per la determinazione del *quantum* dei compensi aggiuntivi dovuti al prolungamento della durata dell'incarico professionale per effetto della maggior durata dei lavori e per attività del R.T.P. per varianti in corso d'opera si sono manifestate, come risulta dalla corrispondenza agli atti, difformi posizioni delle Parti.

Dato atto che:

- al fine di procedere, relativamente all'incarico di cui trattasi, ad opportune verifiche circa i criteri da adottarsi per la determinazione dell'entità dei suddetti costi aggiuntivi da approvare, da parte della Stazione Appaltante del servizio di ingegneria in oggetto, veniva richiesto parere all'Ordine degli Ingegneri e Architetti della Provincia di Torino per la possibile corretta interpretazione ed applicazione della sopra illustrata disciplina contrattuale;

- la Commissione Parcelle dell'Ordine degli Architetti P.P.C. e dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Torino – con nota prott. nn. 1803 e 0004062/ct del 28.6.2018 acclarata al prot. n. 44348/XST009 del 4.7.2018 rilasciava apposito parere di seguito riportato per estratto:

“relativamente al punto 1 “Compensi – Art. 5.5) Integrazione compenso per allungamento dei termini di esecuzione delle opere” lo stesso deve essere valutato in ottemperanza al contratto comma 5.5 nel quale si parla di riconoscimento di costi effettivamente sostenuti nel periodo eccedente i giorni 1062 non considerando gli ulteriori periodi di prolungamento dei termini determinati dalle varianti. In questo caso il compenso professionale deve essere definito in accordo con il RUP circa la congruità delle prestazioni oggetto di rimborso.”

“relativamente al punto 2 “Compensi – art. 5.6) Integrazione compenso nel caso di varianti in corso d’opera -In ottemperanza al contratto risulta necessario predisporre una nuova parcella sull’importo finale (ultima perizia) in analogia con quanto stabilito nell’offerta (ultima perizia) in analogia con quanto stabilito nell’offerta. Dovranno quindi essere ricalcolate le prestazioni di CSE sui nuovi importi e le relative aliquote, suddivise per categorie, applicando lo stesso ribasso e sottraendo dal compenso complessivo quanto già definito in termini contrattuali.”;

- come risulta dalla corrispondenza agli atti del procedimento (fra le altre nota R.U.P. prot. n. 76914 del 30.11.2018 prot. n. 31114/XST009 del 9.5.2019, comunicazioni R.T.P. prot. n. 2050/19/RTI/RP dell’11.03.2019, acclarata al prot. n. 00013073/XST09, prot. n. 2069/19/RTI/RP del 23.05.2019), la proposta dei criteri per la quantificazione dei suddetti costi, operata dalla Stazione Appaltante in coerenza con la disciplina contrattuale alla luce del predetto parere degli Ordini professionali competenti, non trovava condivisione da parte del R.T.P. incaricato;

- con nota datata 28.6.2019 del Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio veniva attivata la costituzione di un tavolo di discussione fra le parti, costituito da funzionari a vario titolo competenti della Stazione Appaltante e dai soggetti designati dal Raggruppamento Professionale per la ricerca di una soluzione della vicenda in esame;

- con nota prot. n. 2108/19/RTI/RP, acclarata al prot. n. 00088202 del 17.12.2019, e allegata documentazione, il R.T.P. trasmetteva proposta transattiva con relativi computi, e parere legale, evidenziante costi aggiuntivi per l’incarico pari a complessivi € 5.778.856,00, oltre oneri previdenziali e fiscali, di cui € 4.298.246,00 o.p.f.e. per l’espletamento della “prestazione principale” di cui al contratto rep. 17016/2012 in dipendenza delle modalità di svolgimento dell’incarico ed € 1.480.610,00 o.p.f.e. per la predisposizione del P.S.C. e del Fascicolo della Sicurezza in esito alle varianti approvate (n. 6) e del loro impatto sulle opere e la contestuale disponibilità ad accettare, a saldo e stralcio di ogni richiesta, la somma complessiva di € 3.470.000,00 oltre IVA e accessori di legge;

- con nota prot. n. 13492 del 17.03.2020, a firma del Direttore Regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio e del Dirigente della Struttura XST024, veniva, fra le varie cose, richiesto parere all’Avvocatura regionale, ex art. 239 D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., anche in ordine allo schema di transazione proposto dal R.T.P. e circa la valutazione dei rischi di causa;

- con nota prot. n. 19032 del 13.05.2020 il Settore Avvocatura rilasciava parere con il quale, nel rappresentare, fra le varie cose, le proprie valutazioni negative in ordine alla proposta di transazione avanzata dal R.T.P., nel ritenere sostenibili le valutazioni della Regione Piemonte, suggeriva, altresì, alla Stazione Appaltante di procedere, nelle more dell’eventuale definizione di diversa eventuale soluzione transattiva, al riconoscimento dei maggiori costi sostenuti dal R.T.P. per effetto del prolungamento dell’incarico, subordinatamente all’acquisizione di idonea documentazione, attestante il sostenimento dei relativi costi, e dei compensi aggiuntivi per effetto di varianti in corso d’opera, così come computabili sulla base della disciplina contrattuale sopra richiamata.

Considerato che le circostanze *in facto e in diritto* riepilogate determinano l’esigenza di dar corso all’approvazione della spesa aggiuntiva al contratto principale di variazione in aumento dei costi previsti per lo svolgimento dell’incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nell’osservanza di quanto già previsto della lex specialis stabilita dal contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012

nel caso di prolungamento della durata dell'incarico professionale oltre la durata presunta originaria in conseguenza della maggior durata dei lavori cui l'incarico professionale afferisce, oltre che per prestazioni di CSE, anche per l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento in conseguenza delle varianti ai lavori per la realizzazione del Palazzo Unico regionale sinora approvate (a tutta la perizia n. 8).

Dato atto che da parte degli Uffici competenti della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio sono stati determinati i costi aggiuntivi dell'incarico professionale in questione approvabili, in applicazione della disciplina contrattuale (alla luce del parere della Commissione Parcelle dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. e dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino prott. nn. 1803 e 0004062/ct del 28.6.2018), relativi al periodo di prolungamento dell'incarico professionale in argomento oltre la prevista iniziale durata per effetto della maggior durata dei lavori per la realizzazione della nuova Sede Unica e in conseguenza delle varianti sinora approvate (a tutta la perizia n. 8);

considerato in particolare che in merito ai costi aggiuntivi per il prolungamento dell'incarico professionale per effetto dell'allungamento del termine di esecuzione delle opere (art. 5, co. 5 del contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012), oltre la data inizialmente prevista per la conclusione dell'incarico (4.9.2015) – periodo dal 5.9.2015 al 27.09.2021 (data ultimazione dei lavori allo stato delle sospensioni intervenute e delle perizie di variante tra cui la n. 9 in itinere), sono state individuate 3 diverse fasi di svolgimento delle prestazioni di CSE relative all'appalto dei lavori di realizzazione della nuova sede unica regionale dopo la scadenza naturale del contratto del 27.1.2015 differita, per effetto di varianti (1, 2, 3) in corso d'opera, sino al 4.9.2015:

° **1a Fase di prolungamento dell'incarico professionale inerente il periodo 5.9.2015-31.10.2015** che precede la procedura di L.C.A. di COOPSETTE;

° **2a Fase di svolgimento dell'incarico professionale in termini di sorveglianza cantiere nel periodo di stallo dei lavori 1.11.2015-21.6.2017** dopo l'intervenuta L.C.A. della Soc. Mandataria COPOPSETTE sino al giorno antecedente la ripresa dei lavori ad opera dell'A.T.I. ricostituita con Capogruppo la Soc. Coop. CMB;

° **3a Fase di prolungamento dell'incarico professionale inerente il periodo dal 22.6.2017 al 27.09.2021 (data presunta di fine lavori da PV9 in itinere)** a seguito della ripresa dei lavori ad opera dell'A.T.I. ricostituita con Capogruppo la Soc. Coop. CMB.

Vista la documentazione giustificativa delle presenze medie giornaliere dei preposti in cantiere del R.T.P. per gli anni 2016/2020 (sino all'11.8.2020), incaricato del servizio di Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione lavori, come in ultimo presentata dal suddetto R.T.P. a mezzo di dichiarazione sostitutiva in allegato alla nota del 21.12.2020, prot. n. 2181/20/RTI/RP, acclarata al prot. n. 00132703/XST024 del 22.12.2020, e successiva nota dell'11/02/2021, prot. n. 2205/21/RTI/RP, acclarata al protocollo n. 8791/XST024 in pari data;

considerato che sulla base dei valori indicati nella "Tabella Costi Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione" presentata dal R.T.P. in sede di giustificazioni per la verifica dell'anomalia dell'offerta dell'incarico professionale in argomento e tenuto conto delle presenze medie in cantiere degli addetti del R.T.P. per il periodo sopra indicato, sono stati individuati i costi giornalieri dell'incarico professionale, al netto di utile, di imprevisti e di quota di varie voci di spesa esposte in tale sede (per Attività CSE, per Ufficio CSE, per Spese Gestione – Amministrazione) - diversamente modulate in relazione alle varie fasi di prolungamento dell'incarico professionale sopra descritte – da computarsi per il numero dei giorni (al netto dei giorni suppletivi accordati in occasione delle varianti e dei giorni di chiusura del cantiere per ferie, così come indicato dal contratto n. rep. 17016/2012) relativi alle durate delle predette 3 fasi di prosecuzione dell'incarico oltre i 1062 giorni inizialmente previsti;

preso atto conseguentemente che i costi aggiuntivi per le prestazioni di CSE per il prolungamento della durata dell'incarico professionale a causa della maggior durata dei lavori risultano pertanto, ai sensi della citata disciplina contrattuale e allo stato degli atti d'appalto, quantificabili in complessivi **€ 1.858.568,00 o.f.p.e.** (come più puntualmente descritto nelle Tabelle dei computi agli atti del procedimento).

Considerato che in merito alla quantificazione dei compensi (art. 5, comma 6 del contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012) per attività di aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento in conseguenza delle varianti dei lavori della nuova Sede Unica approvate, è stata effettuata dagli Uffici regionali competenti della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio dettagliata quantificazione dei compensi ai sensi del contratto stipulato e secondo la metodologia chiarita dal parere della Commissione Parcelle dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. e dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino nel citato parere prott. nn. 1803 e 0004062/ct del 28.6.2018 e pertanto, gli emolumenti aggiuntivi del CSE sono stati computati ai sensi delle tariffe professionali vigenti all'atto della gara per l'affidamento dell'incarico professionale in esame a suo tempo svolta, come conseguentemente applicabili al contratto in oggetto (L. 2.3.1949 n. 143, D.M. 4.4. 2001 e art. 2 del D.L. 4.7.2006 n. 223 convertito con L. 4.8.2006 n. 248);

atteso che al suddetto riguardo, allo stato dell'importo finale dei lavori rideterminato a tutta la perizia di variante n. 8, approvata con Determinazione n. 464/XST024 del 09.09.2020, **il compenso aggiuntivo delle prestazioni del CSE per l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento in conseguenza delle varianti dei lavori della nuova Sede Unica**, in base ai nuovi importi delle categorie dei lavori ridefinite dai D.L. a seguito delle perizie autorizzate e relative aliquote del servizio professionale previste in sede di gara (cfr. Disciplinare di gara e allegato Computo della S.A. del costo del servizio di CSE posto a base di gara), risulta quantificabile, al netto dell'importo del contratto e del ribasso di gara del 20%, in complessivi **€ 232.453,68 o.f.p.e.** (come più puntualmente descritto nelle Tabelle dei computi agli atti del procedimento).

Dato atto conseguentemente che i costi aggiuntivi approvabili per l'incarico professionale in conseguenza del prolungamento della durata del servizio professionale a causa della maggiore durata dei lavori e in conseguenza dei compensi per aggiornamento del PSC in conseguenza delle varianti dei lavori della Nuova Sede Unica approvate (a tutta la perizia n. 8), ammontano a complessivi **€ 2.091.021,68 o.p.f.e.** pari a totali complessivi **€ 2.653.088,31 o.p.f.c.** di cui € 83.640,87 per CNPAIA 4%, € 478.425,76 per IVA (su corrispettivo e CNPAIA).

Dato atto che, come da corrispondenza agli atti del procedimento, la quantificazione dei suddetti maggiori costi relativi allo svolgimento dell'incarico professionale in argomento, è stata comunicata al Raggruppamento professionale e che tale quantificazione non ha trovato condivisione da parte del medesimo.

Ritenuto, in conseguenza delle motivazioni esposte e richiamate, di dover, quindi, procedere ad approvare, in conformità alle previsioni del contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012 alla luce dei pareri in premessa richiamati, la spesa dei costi aggiuntivi derivanti dal prolungamento della durata del servizio professionale a causa della maggior durata presunta dei lavori della nuova Sede Unica stimata a tutta la perizia di variante n. 9 in itinere, e ai compensi per attività professionale per l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento in conseguenza delle varianti in corso d'opera (approvate a tutta la perizia n. 8), il tutto per complessivi **€ 2.091.021,68 o.p.f.e.** (pari a totali **€ 2.653.088,31 o.p.f.c.**), come più puntualmente descritto nelle Tabelle dei computi agli atti del procedimento, con conseguente adeguamento dell'importo dell'appalto, di cui al contratto rep. n. 17016 del 5.11.2012, in complessivi **€ 5.055.244,48 o.p.f.e.**, oltre a € 384.000,00 o.p.f.e. per prestazione secondaria di assistenza alla D.L., e, quindi, in complessivi, **€ 5.439.244,48 o.p.f.e.**

Atteso che con riferimento ai disposti contrattuali potranno essere riconosciuti al R.T.P. eventuali importi aggiuntivi derivanti dall'adozione di altre varianti in corso d'opera comportanti variazioni/aggiornamenti del Piano di Sicurezza e Coordinamento e al fascicolo dell'opera, nonché dall'eventuale prolungamento dei lavori oltre il termine degli stessi stimato al 27.09.2021 dalla PV9 in itinere.

Ritenuto, pertanto, di provvedere ad approvare la spesa aggiuntiva derivante dall'incarico professionale di cui trattasi in favore del R.T.P. così come computata secondo le previsioni del contratto rep. n. 17016 del 5.11.2012 alla luce del parere della Commissione Parcelle dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. e dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino prott. nn. 1803 e 0004062/ct del 28.6.2018, nonché del parere dell'Avvocatura Regionale, di cui alla predetta nota prot. n. 19032 del 13.05.2020, con il quale è stato

suggerito di provvedere a riconoscere e versare allo stesso R.T.P. quanto a questo dovuto per il prolungamento delle prestazioni professionali ai sensi del contratto.

Dato atto che per la prestazione principale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione della Nuova Sede amministrativa istituzionale della Regione Piemonte sono, ad oggi, stati liquidati, in forza del contratto rep. n. 17016, importi pari a € 2.667.306,78 o.p.f.e. (al S.A.L. 22) e che per le prestazioni di assistenza alla Direzione Lavori sono state corrisposte somme per totali € 365.300,00 o.p.f.e., come da documentazione agli atti, e che, pertanto, restano da liquidare, sulla base di conteggi effettuati in ottemperanza al contratto, per dette tipologie di prestazione, € 2.406.637,70 o.p.f.e., e, quindi, **€ 3.053.541,91 o.p.f.c.**, riferiti alla data presunta di ultimazione dei lavori del 27.09.2021 stimata dalla PV9 in itinere.

Dato atto che alla copertura della spesa totale, di **€ 3.053.541,91 o.p.f.c.** (di cui € 2.406.637,70 o.p.f.e. per prestazioni, € 95.265,51 per CNPAIA, € 550.638,71 per IVA), in favore dell'A.T.I. Ing. Giuseppe AMARO (Mandatario) – DEERNS ITALIA s.p.a. (Mandante) – ARUP ITALIA s.r.l. (Mandante) in virtù dell'incarico professionale di cui al contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012 (CIG 3060701A5B - CUP J19I11000050002) (part. IVA 07072500015 – ATI PALAZZO-ATI SICUREZZA PALAZZO), a seguito dell'adeguamento dell'importo del contratto n. 17016 di rep. del 5.11.2012 dovuto al prolungamento della durata dell'incarico professionale (a tutta la perizia n. 8 approvata e a tutta la data presunta di fine lavori della perizia di variante n. 9 in itinere restando salve le previsioni dell'art. 4, co. 1 del contratto ai sensi del quale la durata dell'incarico professionale di C.S:E. termina con l'emissione del certificato di collaudo dei lavori) e alle attività professionali in conseguenza di varianti in corso d'opera (approvate a tutta la perizia n. 8), con i fondi del Cap. 203973 del **Bilancio di previsione finanziario gestionale 2021-2023 (annualità 2021)**, si farà fronte come segue:

- per € 295.017,65 mediante impegno residuo n. 6946/2020 reimputato impegno n. 7510/2021;
- per € 2.758.524,26 mediante impegno sul capitolo 203973 del **Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 (annualità 2021) che si assume con il presente provvedimento.**

Rilevato che stante il corrispettivo del servizio di che trattasi, superiore a € 500.000,00, occorre procedere a norma dell'art. 300 del D.P.R. n. 207/2010 e, pertanto, dato atto che il R.U.P. del contratto è l'Ing. Anna Maria Facipieri, Dirigente Responsabile della Struttura Temporanea XST024, viene individuato quale D.E.C. l'Ing. Luca Franzi, funzionario tecnico della Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica in distacco a tempo pieno presso la Struttura "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e Gestione progetto ZUT".

Verificata, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i., la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo 203973 **P.d.C. U.2.02.03.05.001** del bilancio regionale per l'anno 2021 *omissis* ai sensi della **L. R. 15 aprile 2021, n. 8: "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"** e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica;

dato atto che l'impegno di spesa di cui sopra è assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza e che sul predetto capitolo 203973/2021 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 *"Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000"*;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2.5.2006) (abrogato dall'art. 217 del D.lgs. n. 50/2016 ma normativa applicabile al contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012);
- il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, (in parte abrogato dall'art. 217 del D.lgs. n. 50/2016 ma normativa interamente applicabile al contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012) Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE" (in parte abrogato dall'art. 217 del D.lgs. n. 50/2016) ma normativa applicabile al contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012;
- la D.G.R. 7-411 del 13/10/2014 "Criteri per l'individuazione del responsabile dei procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163";
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la L. n. 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva" e s.m.i.;
- la Circolare regionale prot. n. 1039/SA0001 del 7/9/2017 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13/4/2000";
- la D.G.R. 12-5546 del 29/8/2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2/10/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";
- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i., con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive;
- la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";
- la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023" ;
- la D.G.R. n. 30-3111 del 16.04.2021 "riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 ai sensi dell'art.3 comma 4, del dlgs 23/06/2011 n.118 e successive modificazioni ed integrazioni";

- la D.G.R. n. 1 - 3115 del 19 aprile 2021 Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa esposte e richiamate in ordine all'incarico professionale avente ad oggetto il servizio (CIG 3060701A5B - CUP J19I11000050002) di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione della Nuova Sede amministrativa istituzionale della Regione Piemonte ed ulteriori prestazioni inerenti di cui al contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012 secondo le previsioni dell'art. 5, commi 5 e 6 del contratto medesimo:

- di approvare, in conformità alle previsioni del contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012 alla luce dei pareri in premessa richiamati, la spesa dei costi aggiuntivi derivanti dal prolungamento della durata del servizio professionale a causa della maggior durata presunta dei lavori della nuova Sede Unica a tutta la perizia di variante n. 9 in itinere e dai compensi per attività professionale per l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento in conseguenza delle varianti in corso d'opera (approvate a tutta la perizia n. 8), il tutto per complessivi € **2.091.021,68 o.p.f.e.** (pari a totali € **2.653.088,31 o.p.f.c.**), come più puntualmente descritto nelle Tabelle dei computi agli atti del procedimento, con conseguente rideterminazione dell'importo dell'appalto, di cui al contratto rep. n. 17016 del 5.11.2012, in complessivi € **5.055.244,48 o.p.f.e.**, oltre a € 384.000,00 o.p.f.e. per prestazione secondaria di assistenza alla D.L., e, quindi, in complessivi, € **5.439.244,48 o.p.f.e.**;

- di dare atto, per quanto in narrativa riepilogato, che alla copertura della spesa totale di € **3.053.541,91 o.p.f.c.** (di cui € 2.406.637,70 o.p.f.e. per prestazioni, € 95.265,51 per CNPAIA, € 550.638,71 per IVA) in favore dell'A.T.I. Ing. Giuseppe AMARO (Mandatario) – DEERNS ITALIA s.p.a. (Mandante) – ARUP ITALIA s.r.l. (Mandante) in virtù dell'incarico professionale di cui al contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012 (CIG 3060701A5B - CUP J19I11000050002) (part. IVA *omissis* – ATI PALAZZO - ATI SICUREZZA PALAZZO), a seguito dell'adeguamento dell'importo del contratto n. 17016 di rep. del 5.11.2012 dovuto al prolungamento della durata dell'incarico professionale di CSE (a tutta la perizia n. 8 approvata e a tutta la data presunta di fine lavori della perizia di variante n. 9 in itinere restando salve le previsioni dell'art. 4, co. 1 del contratto ai sensi del quale la durata dell'incarico professionale di CSE termina con l'emissione del certificato di collaudo dei lavori) e alle attività professionali in conseguenza di varianti in corso d'opera (approvate a tutta la perizia n. 8), con i fondi del Cap. 203973 del **Bilancio di previsione finanziario gestionale 2021-2023 (annualità 2021)**, si farà fronte come segue:

- per € 295.017,65 mediante impegno residuo n. 6946/2020 reimputato impegno n. 7510/2021;
 - per € 2.758.524,26 mediante impegno sul capitolo 203973 del **Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 (annualità 2021) che si assume con il presente provvedimento;**

- di dare atto che la transazione elementare di cui al suddetto impegno è rappresentata nell'appendice "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Cap. 203973 (annualità 2021): **P.d.C. U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;**

- di dare atto altresì che l'impegno di spesa di cui sopra è assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza;

- di dare atto che sul predetto capitolo 203973/2021 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento é il Dirigente Responsabile della Struttura temporanea XST024, Ing. Anna Maria FACIPIERI;

- di individuare quale D.E.C. del servizio l'Ing. Luca Franzi funzionario tecnico Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica in distacco a tempo pieno presso la Struttura "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e Gestione progetto ZUT";

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale www.regione.piemonte.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.;

Ai fini della pubblicazione si comunicano i seguenti dati:

- Beneficiario: A.T.I. Ing. AMARO - DEERNS ITALIA S.p.A. - ARUP ITALIA S.p.A. (Partita IVA 07072500015 - ATI PALAZZO-ATI SICUREZZA PALAZZO)

- Responsabile del Procedimento: Ing. Anna Maria FACIPIERI

- Importo adeguamento: € 2.091.021,68 o.p.f.e., pari a totali complessivi € 2.653.088,31 o.p.f.c.;

- Modalità di individuazione del beneficiario: procedura aperta ai sensi degli artt. 54,55,91 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 83 D.Lgs. n. 163/2006, 53, comma 1, lett. a) DIR 2004/18/CE

Per la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

AF/RC

IL DIRETTORE (A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 275/A11000/2021 DEL 07/05/2021**

Impegno N°: 2021/9199

Descrizione: COSTI AGGIUNTIVI DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL CANTIERE DELLA NUOVA SEDE UNICA DELLA REGIONE PIEMONTE DERIVANTI DAL PROLUNGAMENTO LAVORI E DA ATTIVITÀ DI REVISIONE DEL P.S.C. PER PERIZIE DI VARIANTE DEI LAVORI.

Importo (€): 2.758.524,26

Cap.: 203973 / 2021 - SPESE PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO PALAZZO DELLA REGIONE - INCARICHI PROFESSIONALI O DI CONSULENZA INERENTI ALLA BONIFICA, ALL'URBANIZZAZIONE, ALLE OPERE PROVVISORIALI E DI MESSA IN SICUREZZA E, IN GENERALE, ALLA SISTEMAZIONE DELL'AREA

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

CIG: 3060701A5B

CUP: J19I11000050002

PdC finanziario: Cod. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021